

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3931);		
TESINI ed altri: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (1346)	493	
PRESIDENTE	493, 495, 496	
BOTTA	495	
CALVETTI	496	
CUSUMANO, <i>Relatore</i>	494, 495	
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	496	
TODROS	495	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico (3672)	497	
PRESIDENTE	497, 499	
		PREARO, <i>Relatore</i> 499
		SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 499
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 499
La seduta comincia alle 9,55.		
CUSUMANO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3931); Tesini ed altri: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (1346).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963,		

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

n. 47 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1975; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri: « Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».

L'onorevole Cusumano ha facoltà di riferire sui lavori del gruppo informale di lavoro costituito nella seduta precedente.

CUSUMANO, *Relatore*. Il gruppo informale di lavoro ha elaborato un testo unificato del disegno di legge n. 393 e della proposta di legge n. 1346. Il nuovo testo si compone di cinque articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

ART. 2.

Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere ad una revisione dei prezzi contrattuali attribuendo alle imprese appaltatrici una somma pari al 30 per cento limitatamente agli importi delle opere eseguite dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dallo stato di avanzamento successivo a tale data.

Detta percentuale è ridotta al 18 per cento dell'importo contrattuale quando il contratto di appalto sia stato stipulato nel periodo dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974 e al 5 per cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 aprile 1974 per le opere o parti di esse realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche se nel contratto di appalto sono contenute clausole con esse in contrasto.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge non si applica il disposto dell'articolo 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975.

Le disponibilità di cui al comma precedente saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo comma precedente.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo articolo ammette la revisione dei prezzi per le costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge. La parte di lavoro non eseguita viene accertata dal direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio. Si è stabilito questo per garantire una esatta datazione dei lavori non eseguiti.

La parte centrale del provvedimento è costituita dall'articolo 2, che distribuisce in tre fasce i lavori per i quali si ammette la revisione dei prezzi. Poiché non tutti i contratti di appalto possono essere messi sullo stesso piano, si è operata una distinzione a seconda del periodo in cui è stato stipulato il contratto di appalto.

Abbiamo quindi una fascia, per la quale è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, per le opere eseguite dopo il marzo del 1973. Abbiamo fatto riferimento a questa data perché è quella dell'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37. Una seconda fascia riguarda i lavori sui quali si è avuta la maggiore punta ascensionale dei prezzi; in questo caso è consentita una revisione forfettaria del 18 per cento per tutti i contratti stipulati dal 1° luglio 1973 al 30 luglio 1974.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

Per l'ultima fascia è stata prevista una revisione forfettaria del 5 per cento, tenendo conto che dal 30 aprile 1974 in poi i prezzi sono stati pressoché stazionari.

All'articolo 3 abbiamo messo in evidenza che la revisione dei prezzi è consentita anche in deroga alla clausola contrattuale con la quale le ditte vi hanno rinunciato. L'articolo 4 prevede la non applicazione dell'articolo 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, per cui la registrazione presso la Corte dei conti rimane preventiva e non diventa successiva.

Con l'articolo 5 del nuovo testo, l'onere del provvedimento viene ridotto a lire 3 miliardi e 400 milioni, rispetto ai 6 miliardi, previsti dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3931 e corrispondenti al 40 per cento dei lavori da eseguire. Ovviamente tale articolo, comportando una variazione sotto il profilo finanziario del citato disegno di legge, dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il relativo parere, non appena la nostra Commissione avrà approvato in linea di principio il testo predisposto dal gruppo informale di lavoro.

TODROS. Intervengo brevemente per dichiarare che il nostro gruppo ha concordato sulla stesura del testo, ora illustrato dal relatore, dopo l'incontro che si è avuto in sede di gruppo di lavoro. Tale incontro è infatti servito a dare al provvedimento in discussione un carattere più conforme ai terreni reali dei fenomeni avvenuti nel periodo preso in considerazione, e a ridurre l'importo, occorrente a far fronte ai massicci aumenti non prevedibili registrati in certi periodi di esecuzione dei lavori, a circa un terzo dell'importo generale a suo tempo previsto.

Vorrei però pregare la Commissione di accedere ad una modifica formale dell'articolo 2 del nuovo testo, sostituendo le parole: « di procedere ad una revisione dei prezzi contrattuali » con le altre: « di procedere ad una revisione dell'importo contrattuale ». Non è infatti corretto parlare di una revisione dei prezzi, dal momento che non andiamo a rivedere i singoli prezzi, ma gli importi contrattuali, attribuendo una somma forfettaria; questa variazione, inoltre, eviterebbe al Ministero della pubblica istruzione interpretazioni pericolose. Diverso è il caso dell'articolo 1, dove è giusto parlare di revisione dei prezzi, mentre un'altra modifica va apportata al titolo del provvedi-

mento in discussione, in conseguenza dell'emendamento cui ho fatto ora cenno.

Concludo dichiarando che, pur mantenendo delle riserve di carattere generale sul provvedimento, il gruppo comunista esprime il proprio consenso al testo predisposto dal gruppo informale di lavoro, dal momento che ci si limita a dare un indennizzo per danni subiti a causa di aumenti di prezzi non prevedibili.

PRESIDENTE. Ritengo che la modifica, suggerita dall'onorevole Todros all'articolo 2 del nuovo testo, renda effettivamente meglio il concetto che con l'articolo stesso si vuole esprimere, e pertanto essa può essere accolta.

CUSUMANO, *Relatore*. Anch'io penso che tale modifica sia opportuna.

BOTTA. Ho fatto a suo tempo presente la mia personale insoddisfazione per la soluzione adottata dal gruppo di lavoro, e con la quale si viene incontro solo ad una parte delle richieste avanzate. Sono state infatti accolte quelle di alcune imprese cui già era stata riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione una revisione dei prezzi dell'ordine del 15 per cento, e alle quali viene ora attribuita una somma del 30 per cento per la parte di lavori non ancora realizzata. Anche ad un secondo gruppo di imprese, aventi prezzi già aggiornati, viene attribuita una ulteriore percentuale del 18 per cento dell'importo contrattuale. Nulla viene invece disposto — insisto nel rilevarlo — in ordine alla revisione dei prezzi per opere eseguite a partire dal 1969 fino al 1973. Eppure si tratta di 6 miliardi di opere realizzate, ed in relazione alle quali alcune ditte appaltatrici hanno presentato ricorso — tuttora pendente — perché dal momento dell'offerta e della firma del contratto è passato più di un anno, prima che si giungesse alla consegna dei lavori.

Ci è stato detto, a questo proposito, che dal 1968 al 1973 non si sono registrati rilevanti aumenti di prezzi. Ora, non so se il relatore, o l'onorevole Todros, o lo stesso ministero ci abbia fornito dei dati intesi a confermarci questo assunto: voglio solo ricordare che proprio in quel periodo, con apposite norme, l'alea delle imprese fu portata dal 10 al 5 per cento, anche per i contratti in corso, e che, contemporaneamente, si registrò un aumento del 100 per cento

su certi materiali da costruzione, in relazione ad una particolare espansione dell'edilizia, legata all'entrata in vigore della cosiddetta legge-ponte per l'urbanistica.

Mi sembra pertanto che si commetta un enorme ingiustizia, prendendo in considerazione solo gli aumenti dei prezzi intervenuti dal 1973, e favorendo ulteriormente imprese che, già sapendo che non vi sarebbe stata revisione dei prezzi contrattuali, sono state senz'altro caute nell'avanzare le proprie offerte, le quali, del resto, sono state successivamente aggiornate, fino al momento della firma del contratto. Insomma, ad un gruppo di imprese non viene riconosciuto nulla, mentre ad un altro gruppo vengono riconosciute quasi tutte le richieste avanzate.

Faccio d'altronde osservare alla Commissione che l'opinione da me espressa coincide con il principio informatore della proposta di legge n. 1346, presentata dai colleghi del gruppo democristiano fin dal 1972, con la quale si chiede appunto che la revisione dei prezzi contrattuali venga ammessa per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 1969.

Tra l'altro, vi è anche da decidere che cosa s'intenda dire quando si parla di sperimentazione e di fabbricazione.

Penso, inoltre, che il tipo di sperimentazione adottato non abbia portato nulla di nuovo nel campo dell'edilizia tradizionale, per la quale è sufficiente adottare il normale metodo della revisione dei prezzi.

Per questi motivi preannuncio che mi asterrò dal votare il provvedimento in discussione.

CALVETTI. Il provvedimento in discussione ha dato luogo a numerose polemiche ed obiezioni, la cui causa, a mio giudizio, è anche da ricercarsi nella mancanza di un'adeguata struttura del centro studi per l'edilizia scolastica, oggi privo di organico proprio; è necessario pertanto definire meglio le funzioni per quanto riguarda la sperimentazione nel campo dell'edilizia scolastica. La sperimentazione ha infatti una sua validità, ma intesa come la si è intesa fino ad ora non può certo costituire un elemento di propulsione per un reale aggiornamento tecnico nel settore dell'edilizia scolastica.

Il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe studiare l'opportunità di dare vita ad una commissione permanente che possa dare validi suggerimenti e fare le opportune

verifiche sui metodi e sui modelli di intervento da adottare per l'edilizia scolastica.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al testo formulato dal gruppo di lavoro, ritenendo che esso risponda a criteri di obiettività, anche se va rilevato che forse le imprese, a cui le circostanze hanno permesso di impostare l'offerta con maggiore cautela, saranno premiate rispetto a quelle che hanno potuto prevedere entro limiti più esigui la lievitazione dei prezzi.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dall'onorevole Botta, desidero ricordare quanto ho già avuto occasione di dire in sede di gruppo di lavoro e cioè che non esiste un contenzioso per il periodo precedente al 1973, essendo le partite relative a questo periodo ormai chiuse ed essendosi dichiarate soddisfatte le imprese interessate.

In ordine al problema sollevato dall'onorevole Calvetti, relativo all'attività del centro studi per l'edilizia scolastica ed ai sistemi di sperimentazione adottati nel campo dell'edilizia scolastica stessa, desidero assicurare alla Commissione che tale problema ha assunto, grazie alla nuova legge sulla edilizia scolastica, grande rilevanza e che il ministero intende con particolare impegno attuare un potenziamento del centro studi, avvalendosi anche dell'esperienza di tecnici ed esperti, al fine di operare nel campo della sperimentazione scelte adeguate alla nuova fase che si è aperta nel settore dell'edilizia scolastica, fase che procede nel rispetto rigoroso dei tempi previsti dalla legge.

Desidero, inoltre, comunicare alla Commissione che il ministro della pubblica istruzione ha presentato ieri sera ai presidenti delle regioni la proposta di riparto dei fondi del primo triennio e che sulla base delle osservazioni emerse da questo incontro si procederà rapidamente a corrispondere alle regioni le somme messe a disposizione, perché il piano sia attuato con la massima rapidità.

Il Governo propone poi di emendare l'articolo 5, ripristinando la dizione già adottata nel primo comma dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, limitatamente alla parte concernente le somme riguardanti il capitolo 1571, perché tali somme sono residue.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione del testo predisposto dal gruppo di lavoro, con le modifiche chieste dall'onorevole Todros,

all'articolo 2, e dal Governo, all'articolo 5, importerebbe un aumento di spesa, occorre trasmetterlo alla V Commissione bilancio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Classifica tra le opere idrauliche di 2ª categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del territorio idraulico ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta precedente l'onorevole Prearo aveva svolto la relazione ed era stata aperta e chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti,

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle ricadenti nei comuni di Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone, Mantova, Virgilio, San Giorgio di Mantova, Bigarello, Castel d'Ario, Roncoferrato, Villimpenta, Sustinente, Seravalle, Ostiglia (in provincia di Mantova); Gazzo Veronese, Nogara e Sorgà (in provincia di Verona) e indicate nella tabella allegata.

(È approvato).

ART. 2.

Il ministro dei lavori pubblici provvederà con proprio decreto a stabilire il perimetro del comprensorio dei beni i cui proprietari devono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Poiché alla tabella allegata al provvedimento non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione dopo averne dato lettura.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

Numero progressivo	CORSO D'ACQUA	Provincia	Indicazione delle opere	LUNGHEZZA ARGINATURE		Annotazioni
				In destra Km	In sinistra Km	
1	Mincio Superiore	MN-VR	Nuova inalveazione mediante ampliamento e rettificazione d'alveo, dal sostegno di Val-secca, a Pozzolo di Marmirolo ed alveo naturale da Pozzolo a Casale di Goito e relativi manufatti	28.228	28.405	Riceve le piene del Lago di Garda
2	Mincio Superiore	MN	Canale Scaricatore e Diversivo da Pozzolo a Valdaro di Formigosa e manufatti relativi	31.238	31.507	Accoglie il 65 % dei deflussi provenienti dal Garda e di quelli di competenza del Bacino imbrifero dei laghi di Mantova
3	Fiume Tione, Tartaro, Molinella, Allegrezza e altri minori	VR-MN	Canale Collettore Acque Alte Mantovane da Pontepossero di Sorgà, allo sbocco in Diversivo presso Valdaro di Formigosa e manufatti relativi	15.106	15.116	Riceve le punte di portata decapitate dal Tione e le acque provenienti dai terreni alti della parte nord-orientale della provincia di Mantova
4	Mincio Superiore	MN	Canale Collettore Fissero-Tartaro dall'incile presso Formigosa al confine interprovinciale Verona-Rovigo in località Molino Sani e manufatti relativi	23.163	23.099	Riceve le acque scaricate dai laghi di Mantova e quelle provenienti dai terreni bassi delle Valli Ostigliesi e Veronesi

(E approvata).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

Il relatore onorevole Prearo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

nel dare atto alle autorità del complesso dei lavori idraulici eseguiti in vari tempi dal 1949 ad oggi nel vasto e complesso territorio riguardante il lago di Garda, l'Adige, il Mincio, i laghi Mantovani, il Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Ceva, consistenti in rettifiche, arginature, scolmatori e diversivi per meglio consentire i deflussi nella rete idrografica,

invita il Governo

a disporre i necessari stanziamenti per completare le opere in corso nel territorio di Governolo, in provincia di Mantova, consistenti nella sistemazione dello sfocio del Mincio nel Po: la sospensione dei lavori provoca infatti una pericolosa strozzatura causata dal cadente sostegno di Governolo che non consente l'aumento della portata di scarico nell'attuale asta finale del predetto corso d'acqua e crea situazioni di pericolo nel caso di elevati strati idrometrici del fiume Po, tale che si rende indispensabile disporre della somma di lire 2 miliardi in quanto la somma preventivata per l'esecuzione di tali opere nel 1967 era di lire 2 miliardi 530 milioni, mentre l'Ufficio del genio civile di Mantova ha potuto disporre di soli 550 milioni di lire.
(0/3672/1/9)

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

PREARO, *Relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Classifica tra le opere idrauliche di 2^a categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale callettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico » (3672).

Presenti	25
Votanti	17
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Benedikter, Botta, Brandi, Calvetti, Cusumano, Fusaro, Giglia, Lapenta, Mantella, Matta, Padula, Perrone, Pica, Picchioni, Prearo e Sboarina.

Si sono astenuti:

Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Federici, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO